

## Principio di diritto n. 1

**OGGETTO:** Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - limiti all'emissione della nota di variazione

Quando il contratto di compravendita di un complesso di beni contempla nel proprio articolato un sistema "progressivo" di determinazione del prezzo - che consente alle parti, se in disaccordo rispetto al valore dei beni come risultante dalla perizia effettuata per consentire l'esecuzione del contratto, di rimettere la valutazione finale dei medesimi ad un soggetto terzo/revisore - le eventuali note di variazione emesse, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto definitivamente dovuto, non sono riconducibili all'ipotesi del sopravvenuto accordo tra le parti, cui si applica il limite temporale dell'anno previsto dal comma 3 del citato articolo 26. Tanto più se l'operazione si realizza nell'ambito di una procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, in cui l'autonomia negoziale delle parti è subordinata ad interessi di matrice spiccatamente pubblicistica, ovverosia la rispondenza del programma di risanamento e della conservazione dell'impresa con gli indirizzi di politica industriale del Governo, nonché la conservazione nel tessuto industriale ed economico della grande impresa in stato d'insolvenza.

In tale ipotesi, il presupposto per la variazione dell'importo già fatturato è da individuarsi nella determinazione definitiva del prezzo dei beni secondo il procedimento contrattualmente previsto.

**IL CAPO DIVISIONE**

**(firmato digitalmente)**